

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUCCHIARINI TORRI
Via Roma n. 102 - Scala B - 47900 Rimini (RN) - Tel.: 0541/57429 - Fax: 0541/708680
E-mail:legaliasso@libero.it

Avv. Marina Cucchiarini
Avv. Michela Torri

TRIBUNALE DI RIMINI

PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 7, 1° COMMA, L.27.01.2012 N.3.

PER: il Sig. CARLO BOVOLENTA, nato a Candelo (Bi) il 28 aprile 1959 (C.F.: BVLCL59D28B586D) e residente a Riccione (Rn) in via Moncalieri 25, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Cucchiarini del Foro di Rimini (C.F.:CCCMRN66L58D004D), domiciliato presso il suo studio a Rimini in via Roma 102/B, giusta mandato in calce al presente atto

PREMESSO CHE

- 1) il sig. Bovolenta non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L.3/2012 e sotto la sua responsabilità di non aver utilizzato altre procedure di cui alla norma citata negli ultimi cinque anni, che non ha subito uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis e che ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione debitoria senza nulla omettere (doc.1);
- 2) il sig. Bovolenta era titolare di una attività, poi cessata e cancellata dal registro delle imprese, come da documentazione che si allega (doc.2 e 2/A);
- 3) come è noto la congiuntura economica non favorevole ha portato numerose attività negli ultimi anni a chiudere, senza poter avere la liquidità necessaria per poter saldare i propri debiti;

- 4) il debito complessivo attualmente ammonta a €120.132,27, come da prospetto allegato (doc.3);
- 5) il sig. Bovolenta, successivamente alla chiusura dell'attività, ha prestato attività lavorativa presso terzi, ma sempre a tempo determinato.
- 6) attualmente invece ha un contratto stabile a tempo indeterminato, che gli permetterebbe di far fronte alla situazione debitoria, seppure non integralmente;
- 7) il sig. Bovolenta infatti vive con la moglie, che non produce reddito, mentre il figlio è autonomo economicamente, pur vivendo ancora presso la famiglia, come da stato di famiglia che si allega (doc.4);
- 8) il debitore non possiede beni immobili, né beni mobili registrati come si evince dalle visure allegate (doc.5 e doc.6);
- 9) attualmente, come detto, presta attività lavorativa presso *Impiantistica di Saba Lazzaro and C. Srl*, con un contratto a tempo indeterminato, percependo un reddito netto mensile pari a € 1.350,00 , sul qual insiste attualmente una trattenuta del quinto dello stipendio in seguito al pignoramento presso terzi a cura di uno dei creditori ;
- 10) Le spese medie mensili sono pari a € 1.200,00, come da documento che si allega (doc.7), quindi è possibile affermare che il sig. Bovolenta versa in uno stato di sovra indebitamento, così come da definizione ex art. 6 L.3/2012; infatti attualmente non è in grado con la propria capacità reddituale di soddisfare i creditori, persistendo uno squilibrio tra la sua capacità reddituale e la possibilità di far fronte ai debiti contratti nel tempo;
- 11) per tali motivi il sig. Bovolenta ha depositato istanza per la nomina del Gestore presso l'organismo di Composizione della Crisi Romagna e sono state nominate la dott.ssa Rita Turci con studio in Rimini alla via Euterpe n. 3 e la dott.ssa Manuela Guaitoli, cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti

locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, nonché di predisporre la relazione .

12) La dott.ssa Turci e la dott.ssa Guaitoli hanno altresì partecipato e coadiuvato il debitore nella redazione di un accordo con tutti i creditori, attestandone la fattibilità, come si evince dalla relazione che si allega (doc.8 e 8/A).

LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Il sig. Bovolenta, come anticipato, aveva un'attività, tuttavia la nota crisi economica che ha colpito molti settori economici gli ha impedito di proseguire, costringendolo invece a cessarla e a trovare un lavoro subordinato.

Come è possibile rilevare i debiti sono prevalentemente legati alla attività pregressa, che il debitore non è riuscito a sanare perché non riusciva a trovare una occupazione lavorativa stabile.

Non appena ciò è avvenuto, lo stesso ha sentito la necessità di trovare una soluzione per cercare di superare la difficile situazione economica venutasi a creare.

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SUI DEBITI NON FALCIDIABILI

Dai fatti esposti si rileva che la meritevolezza circa l'esperibilità della procedura *de quo* esista, in quanto i motivi esposti evidenziano le circostanze che hanno condotto al sovra indebitamento e, seppure la posizione debitoria sia consistente, tuttavia il sig. Bovolenta è intenzionato a formulare una proposta economicamente conveniente, grazie anche alla finanza messa a disposizione dalla sig.ra Pastorello, madre della coniuge, che si rende disponibile a mettere a disposizione una somma derivante dalla propria pensione, come da lettera di impegno che si allega (doc.9).

Riguardo al requisito richiesto dalla norma circa la meritevolazza, si evidenzia che con il cosiddetto "Decreto Ristori" (L.176(20), il Legislatore è intervenuto sulla definizione, attraverso la riformulazione dell'art. 7, dedicato ai

requisiti per l'ammissione alle procedure di composizione della crisi.

Ed infatti l'indagine circa la mancanza di meritevolezza del debitore è circoscritta alle ipotesi di colpa grave, malafede o frode. Ipotesi che a parere di questa difesa non sussistono.

INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Attualmente è in corso un pignoramento presso terzi incardinato dal sig. Riva (RG n. 640/2021 Tribunale di Rimini) per il quale è stato pronunciato il provvedimento di assegnazione somme in data 5.07.2021.

ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEL RICORRENTE

Il sig. Bovolenta, come detto, percepisce attualmente un reddito tale da potere, anche con l'aiuto di finanza esterna, mettere a disposizione della procedura una somma a favore di tutti i creditori.

Ciò lo si rileva dalle dichiarazioni dei redditi del 2020 e del 2021 che si allegano (doc.10 e 10/A). Si precisa che per gli anni antecedenti non sono presenti dichiarazioni dei redditi, in quanto l'odierno ricorrente non prestava alcuna attività lavorativa stabile e continuativa.

Le spese medie mensili sono pari a € 1.200,00 come da elenco allegato.

Attesa tale condizione economica, si evidenzia che la proposta che viene formulata si basa anche sulla capacità economica della Sig.ra Pastorello, verificata dal gestore e derivante dalla sua pensione.

Il ricorrente intende quindi proporre la seguente:

PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI

Come anzi detto il sig. Bovolenta percepisce un reddito per cui, tolte le spese medie mensili, è in grado di mettere a disposizione la somma pari a € 100,00 mensile per sessanta rate, quindi € 6.000,00, oltre a € 1.342,00 che sono già stati versati all'OCC quale acconto sul dovuto.

La sig.ra Pastorello, per lo stesso numero di rate, è in grado di corrispondere € 150,00 per n. 24 rate mensili, quindi € 3.600,00; successivamente € 350,00 per n. 36 rate, quindi € 12.600.

In totale quindi la somma messa a disposizione dei creditori è pari a € 23.542,00.

Quanto dovuto per competenze legali e saldo del dovuto all'OCC è pari a € 4.260,00, come si evince dalle note pro forma che si allegano (doc.11 e doc.12).

I versamenti potranno iniziare non appena il datore di lavoro sospenderà la trattenuta sullo stipendio del sig. Bovolenta e i pagamenti avverranno con cadenza annuale.

Con la somma messa a disposizione, il debitore si impegna a pagare i creditori secondo le seguenti modalità:

- | | |
|---|---|
| 1) Spese legali (100%) in prededuzione | € |
| 2.918,00 | |
| 13) Competenze OCC saldo(100%) in prededuzione | € |
| 1.342,00 | |
| 14) pagamento del credito privilegiato degradato e di tutti gli altri creditori in una percentuale pari al 15%. | |

CONVENIENZA PER I CREDITORI RISPETTO ALLA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Al fine di comprendere la convenienza per i creditori della presente proposta, rispetto ad una qualsiasi alternativa liquidatoria, sono doverose alcune precisazioni.

Per quanto riguarda il creditore, che ha in essere la procedura esecutiva mobiliare è necessario evidenziare quanto segue.

Con riferimento alle procedure esecutive presso terzi, già concluse con il provvedimento di assegnazione somme, occorre rilevare che, nel caso in cui le

somme non siano ancora state versate dal terzo pignorato al creditore, le stesse rientrino nel patrimonio liquidabile all'interno della procedura di sovra indebitamento.

Pertanto, nel caso di specie, dal momento in cui viene depositato il ricorso e viene dichiarato ammissibile, con contestuale fissazione dell'udienza per l'omologa, il decreto dovrà anche contenere l'ordine di inefficacia della procedura di pignoramento in corso.

Occorre infatti evidenziare che l'art. 10 comma II lett. c) della L.3/2012 espressamente stabilisce che *"...sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ..."*

Non vi è quindi alcun dubbio che il pignoramento presso terzi in essere debba essere dichiarato inefficace.

La giurisprudenza su tale questione si è sempre espressa in modo univoco.

Si cita fra gli altri il Tribunale di Ferrara, nella persona del giudice dott.ssa Ghedini, che nella procedura RG N. 6/2018, con il decreto di fissazione di udienza del 18.04.2018, ha espressamente disposto che fino al momento dell'omologa non possano essere iniziate né proseguite azioni esecutive individuali.

Infatti, nel caso dell'accordo in rimedio, i cui profili procedurali sono essenzialmente contemplati dall'art. 10 della legge 3/2012, il blocco delle azioni esecutive è onnicomprensivo e automatico.

Viene riprodotta, in sostanza, la regola generale prevista in materia di concordato preventivo dall'art. 168 l.f., ai sensi del quale *«Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore»*.

Si indica anche una recentissima pronuncia del Tribunale di Bologna (R.G.n.6098/2020), in cui nell'omologare una proposta di piano del consumatore, la dott.ssa Rimondini evidenzia come *"...ritenuto tuttavia che la tutela della par condicio creditorum, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifichi la declaratoria di inefficacia richiesta...; di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità; ritenuto che, con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che " In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, 3 subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la*

cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di □□quest'ultimo□ (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016)" ; ritenuto che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. □sebbene la l. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile□ (c.c.c., Ca□□., □e□. l. 17834/2019).

Quindi non vi è dubbio che sia necessario dichiarare inefficace la procedura esecutiva mobiliare in corso.

Per quanto riguarda i creditori privilegiati, nel caso di specie gli stessi possiedono un privilegio mobiliare generale; tuttavia, come detto, non esistono beni sui quali esercitare tale privilegio, ne consegue che gli stessi non possono che degradare a creditori chirografari e venire soddisfatti in maniera non integrale.

L'art. 7 L.3/2012 prevede espressamente che anche i creditori privilegiati possano essere soddisfatti solo parzialmente, qualora il gestore attesti l'incapienza del patrimonio del debitore. La dott.ssa Turci e la dott.ssa Guaitoli nella loro relazione esprimono tale parere e valutazione.

Pertanto, l'unica possibilità per i creditori sarebbe quella di attivare procedure esecutive mobiliari presso terzi e conseguentemente pignorare lo sti-

pendio del sig. Bovolenta, limitatamente alla somma prevista per legge, quindi certamente inferiore a quanto mette a disposizione l'odierno ricorrente.

Peraltro l'alternativa liquidatoria sarebbe esclusivamente limitata al netto di quanto occorre al debitore per vivere. Si tratterebbe quindi di € 100,00 per quattro anni.

In caso di liquidazione, infatti, si deve tenere in considerazione solo il patrimonio del debitore e non già l'intervento economico del terzo che invece è parte fondamentale della presente proposta.

E' di tutta evidenza quindi che i creditori privilegiati non avrebbero alcuna possibilità di vedere nella alternativa liquidatoria una soddisfazione maggiormente conveniente.

Lo stesso ragionamento vale anche per i creditori chirografari.

Tale circostanza, peraltro, dovrà essere tenuta in considerazione dall'Il.mo giudice adito il quale, in caso di voto negativo dell'Amministrazione Finanziaria, dovrà valutarla qualora il parere sia decisivo ai fini del raggiungimento delle percentuali, così come disposto dall'art. 12 comma 3 quater della L.3/2012 introdotto dalla L176/2020.

Come detto, il patrimonio del sig. Bovolenta non permette di poter soddisfare in modo più conveniente i creditori.

Lo stipendio dell'odierno ricorrente è già gravato da un pignoramento presso terzi. Ciò significa che in caso di mancata omologa della presente proposta l'unica alternativa per tutti i creditori sarebbe quella di mettersi in coda alla procedura attualmente in essere.

Occorre infine evidenziare che in caso di liquidazione del patrimonio, verrebbe meno la messa a disposizione delle somme della sig.ra Pastorello, che contribuisce in maniera significativa alla soddisfazione, seppure non integrale, dei creditori.

Peraltro, con riferimento alla falcidia dei creditori, si evidenzia che la norma non prevede un limite minimo di soddisfazione dei creditori ed infatti esistono diverse pronunce ove sono stati omologati accordi o piani con previsione di restituzione anche minima fino al 2,5%.

Si fa infine presente che per considerare ammissibile la procedura attivata e il ricorso depositato non si può perdere di vista la finalità della procedura secondo le intenzioni del legislatore.

Permettere a soggetti meritevoli di accedere alla procedura e di ottenere l'esdebitazione ha conseguenze positive per l'intera economia nazionale che riceve nuovo impulso da soggetti che, altrimenti, schiacciati dai debiti, non avrebbero altra alternativa che sopravvivere al limite della legalità e senza più nulla da offrire alla società e alla economia.

Giova peraltro evidenziare che il potere di valutazione economica è conferito al giudice in ordine al piano del consumatore, ove è escluso il voto dei creditori, circostanza che non si applica al caso di specie dove i creditori esprimono il loro voto.

La valutazione di inammissibilità della proposta dovrebbe trovare, quindi, giustificazione nella inidoneità a soddisfare i creditori in qualsiasi misura oppure nella immeritevolezza del debitore, che con la propria condotta ha determinato, con dolo o colpa grave, la dichiarazione di preclusione da parte del giudice.

Cosa che nel caso di specie non è, vista la relazione dell'OCC depositata che ha affrontato e risolto positivamente tale aspetto.

Si ritiene piuttosto evidente la convenienza di una proposta che prevede sì lo stralcio dei debiti, ma anche la loro soddisfazione in tempi più brevi e con la corresponsione di una percentuale seppure minima.

Giova infine evidenziare come per interpretare la L.3/2012 sia necessario ricordare la collocazione sistematica della norma nell'ambito della legge "Di-

sposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” ; quindi è chiaro che l'intento del legislatore fosse quello di evitare che soggetti in difficoltà economica potessero accedere ad un credito da fonti illegittime.

Anche in materia di procedure concorsuali infatti si sta assistendo ad una rivoluzione copernicana di visione dell'insolvenza . Il superamento della legge del 1942 è innanzitutto lessicale, proponendosi il legislatore di sostituire il termine *"fallimento"* con l'espressione *"liquidazione giudiziale"* (art. 2, lett. a). È evidente l'intenzione del legislatore, già evidenziata con la riforma del 2006/2007, di eliminare ogni valenza stigmatizzante nei confronti del debitore che storicamente a quella parola si accompagna.

Le più recenti legislazioni di *civil law*, ispirate da quelle di *common law* tradizionalmente orientate verso la posizione del debitore, tendono infatti ad attenuare il carattere sanzionatorio delle procedure concorsuali, da un lato, perché è stata abbandonata la concezione in base alla quale l'impresa insolvente è necessariamente *"una pianta malata nell'hortus dell'economia"* e, dall'altro, perché la crisi è vista oggi come una situazione oggettiva di difficoltà in cui l'imprenditore si è venuto a trovare e non più come un fatto colpevole da sanzionare.

Il dlgs 14/2019 (" il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza") ha peraltro chiaramente fatto propri i principi testè citati.

Tutto ciò premesso,

Il sig. Bovolenta , rappresentato e difeso *ut supra*, chiede che l'Ill.mo giudice del Tribunale di Rimini, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ai sensi della L. 3/2012, voglia fissare udienza, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, L.

3/2012.

Si chiede che nel decreto di omologa vengano indicati gli adempimenti in capo al gestore per l'adempimento della proposta omologata.

Si chiede inoltre che venga dichiarata l'inefficacia del pignoramento presso terzi attualmente in essere e quindi anche del provvedimento di assegnazione somme.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) autocertificazione sottoscritta dal sig. Bovolenta;
- 2 e 2/A) visura della Camera di Commercio;
- 3) lista creditori;
- 4) stato di famiglia;
- 5) visura del PRA;
- 6) visura presso il Catasto;
- 7) lista spese medie mensili;
- 8) relazione di fattibilità dell'OCC;
- 8-A) allegati alla relazione di fattibilità dell'OCC;
- 9) lettera di impegno della sig.ra Pastorello;
- 10 e 10/A) dichiarazione dei redditi del 2020 e del 2021;
- 11) nota pro forma avv. Marina Cucchiarini;
- 12) nota pro forma OCC.

Con osservanza

Rimini, 28 ottobre 2021

Per conferma dell'impegno assunto

Diana Pastorello

Pastorello Diana

Avv. Marina Cucchiarini

Marina Cucchiarini

PROCURA ALLE LITI

Il sig. CARLO BOVOLENTA, nato a CANDELO (BI) il 28/04/59 e residente a Riccione in via Moncalieri n. 7 (C.F.:BVLCLR59D28B586D) relativamente alla procedura di sovra indebitamento che verrà attivata innanzi al Tribunale di Rimini, delega a rappresentarlo assisterlo e difenderlo in giudizio, in ogni fase, stato e grado, ivi comprese le fasi di opposizione, cautelari ed esecutive l'avv. Marina Cucchiarini del Foro di Rimini (C.F.: CCCMRN66L58D004D) ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, rinunciare agli atti del giudizio, fare accettazioni di rinunzie, conciliare, incassare somme e rilasciare quietanze, farsi sostituire da altri colleghi, eleggere/modificare domicili anche digitali, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere e accettare rendiconti, assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto Legale.

Elegge domicilio nello studio dell'Avv. Marina Cucchiarini in Rimini alla via Roma n. 102/B.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.


Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente procura conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016, successive modificazioni e integrazioni, di essere stato informato che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il relativo trattamento.

Rimini, 9 LUGLIO 2020

Sig. Carlo Bovolenta



Per autentica, vera la firma apposta alla mia presenza

Avv. Marina Cucchiarini


ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ: mediante apposizione di firma digitale l'Avv. Marina Cucchiarini dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

Avv. Marina Cucchiarini